

Repertorio n. 51.943

Raccolta n. 12.224

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
tenutasi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione**

Art. 106 D.L. n. 18/2020 e successive proroghe

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 10,30.

In Milano, presso la sede di AIAS di Milano Onlus, in Via Paolo Mantegazza, n.10.

Io sottoscritto dottor Gianpaolo CESATI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale di assemblea - per la Parte Straordinaria - dell'Associazione Riconosciuta:

* "**AIAS DI MILANO Onlus**", con sede in Milano Via Paolo Mantegazza n. 10, iscritta con il n. 339 nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto presso la Regione Lombardia, numero di iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA di Milano e codice fiscale 80103190155, R.E.A. al n. 1666994, P. IVA 11408160155, rappresentata dal signor **Nunzio BONACORSO**, nato a Napoli il 18 febbraio 1949, domiciliato per la carica in Milano Via Paolo Mantegazza n. 10, quale Presidente del Comitato Direttivo, presente presso la sede e qui messo in grado di assistere ai lavori in videoconferenza, il quale assunta la Presidenza col consenso unanime dell'assemblea mi ha designato segretario per la redazione del Verbale dell'assemblea su argomenti di natura straordinaria.

Il Presidente conferma che l'assemblea è stata convocata in questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte STRAORDINARIA

1. Modifiche allo Statuto di AIAS di Milano Onlus in base alle norme della riforma del Terzo Settore D.L.gs. 117/17 e conseguenziali.

Parte ORDINARIA

1. Nomina del Presidente e Segretario.
 2. Delibere inerenti l'organizzazione del seggio elettorale con nomina degli scrutatori.
 3. Delibere inerenti il Bilancio al 31/12/2019, la relazione del Presidente, relazione del Tesoriere e relazione del Collegio Revisori.
 4. Delibere inerenti la nomina del Presidente per il triennio 2020/2023.
 5. Delibere inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2023,
- come da avviso di convocazione inviato ai soci ed agli altri aventi diritto a mezzo lettera in data 9 ottobre 2020 inviata tramite posta Nexive e successivamente modificato con lettera del 22 ottobre 2020 inviata sia tramite posta Nexive sia tramite posta elettronica.

Il Presidente dell'assemblea dichiara preliminarmente:

- che l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione in deroga allo statuto sociale, ai sensi dell'art. 106, secondo comma del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27. Tuttavia sono

Atto registrato
il 17 novembre 2020
al n. 90117 Serie 1/T
a MILANO DP II
per € 200,00

stati ammessi alla riunione - con diritto di parola, di voto e di portare deleghe - anche coloro che come il Presidente sono presenti presso la sede sociale e che possono assistere ai lavori tramite monitor e microfono installati in sala.

Il Presidente dell'assemblea quindi constata:

- la regolarità della convocazione;
- che risultano collegati in videoconferenza (tramite la piattaforma Zoom), 14 (quattordici) associati e presenti in sede in proprio e per delega 18 (diciotto) associati aventi diritto al voto, e così **in totale 32 associati** su un totale di 123 (centoventitre), come risulta da apposito elenco che allego sotto "A" al presente verbale;
- che partecipano, del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente signor Nunzio Bonaccorso presente in sala, i signori Orlando, Migliavada, Sala e Iuliano nonché il Revisore Legale Attilio De Nicola, tutti collegati in videoconferenza.

Tutti i partecipanti alla riunione non sollevano alcuna eccezione né si oppongono alla trattazione dei temi previsti all'Ordine del giorno di parte straordinaria della odierna riunione.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea perché validamente costituita.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico PUNTO all'Ordine del Giorno di parte straordinaria ed espone le ragioni delle modifiche allo statuto sociale dettate dalla necessità di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa della Riforma del Terzo settore di cui al DLgs 117/17.

Quindi io Notaio leggo integralmente il testo.

Al termine il Presidente precisa che secondo la normativa in vigore nell'attuale periodo pandemico le deliberazioni che hanno per oggetto modifiche statutarie possono essere assunte con il quorum previsto per l'assemblea ordinaria.

Si apre una breve discussione al termine della quale, previa constatazione che nessuno degli associati videocollegati si sia scollegato, l'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e preso atto degli interventi, con il voto espresso mediante strumenti elettronici per gli associati videocollegati e per alzata di mano per i presenti in sede, **a maggioranza** (con trenta voti favorevoli, nessun contrario, con l'astensione del signor Federico Quarato e non avendo votato il signor Sante Campion)

DELIBERA

- 1) di adottare un nuovo statuto dell'Associazione secondo la normativa del Terzo settore nel testo allegato sotto la lettera "B" al presente verbale;
- 2) di autorizzare il Presidente ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto, le modifiche non sostanziali eventualmente necessarie perché lo stesso sia pienamente conforme alle disposizioni di legge ed in particolare quelle necessarie per l'iscrizione dello statuto nell'Albo delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia e per l'approvazione del Consiglio Nazionale di AIAS, nonché a depositare presso me Notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile dopo l'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esaurita la parte straordinaria all'ordine del giorno l'Assemblea continua in sede ordinaria alle ore 11,55 ma limitatamente ai soli punti 1. e 3. all'Ordine del Giorno, tenuto conto del fatto che l'attuale riunione non permette l'espressione del voto segreto richiesta per la nomina delle cariche sociali e

con il consenso espresso dell' assemblea.

Il presente verbale è stato scritto con il computer da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio e da me sottoscritto alle ore 11,55 su due fogli scritti per quattro facciate intere e parte della quinta fin qui.
F.to Gianpaolo Cesati

nr.	presenti in assemblea	qualifica	nr. deleghe	nominativo 1 ^a delega	nominativo 2 ^a delega
1	bonaccorso nunzio	presidente	2	giordano maestri	paola toska maestri
2	iuliano antonio	consigliere	2	paolo maestri	luca iuliano
3	pizzarelli angelo	socio	2	laura vessa	enrico pampolini
4	ernoli francesco	socio	2	camilla rosati	magda bassetti
5	colarusso giuseppina	socio	2	anna corbo	colarusso giovanni
6	iuliano michela	socio	2	daniele maria de giovanni	manuel maria de giovanni

nr.	presenti su zoom	qualifica
1	asnaghi matteo	socio
2	nardini giorgio	socio
3	cilia cristina	socio
4	sala paola	consigliera
5	quarato federico	socio
6	borghi stefano	socio
7	orlando giovanna	vice pres.
8	savino giorgio	socio
9	campion sante	socio
10	bellometti camillo	socio
11	magnabosco valerio	socio
12	migliavada marina	consigliera
13	ardenghi andrea	socio
14	bellometti elena	socio

Allegato "B" al repertorio numero 51943/12224 di repertorio

STATUTO

ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

Art.1 – Costituzione – Denominazione

AI sensi del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è costituita l'Associazione quale "Altri Enti del Terzo Settore" Associazione Italiana Assistenza Spastici AIAS SEZIONE DI MILANO.

La denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Italiana Assistenza Spastici AIAS ETS Milano" automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) come da articolo 12 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, solo per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo ETS o l'indicazione di "Ente del terzo Settore "dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà dal momento dell'iscrizione nel RUNTS utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo Settore "o l'acronimo ETS negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è Sezione ed articolazione della Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Ente del Terzo Settore, di seguito indicata anche come A.I.A.S. RETE Associativa, e ne persegue le finalità ed accetta ed osserva il relativo statuto facendolo proprio, nonché i vari regolamenti.

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del comune di Milano non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Milano ed eventualmente nel territorio nazionale e fa parte del comitato regionale A.I.A.S. Lombardia. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

ART. 4 – Scopo

L'Associazione è senza scopo di lucro ed è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro. Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Nello specifico e in tale spirito opera nei seguenti settori di attività previsti dall'articolo 5 del Codice del terzo settore , D.Lgs 117/17 :

- a.** interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e ss.mm., ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992, e alla legge n. 112/2016, e ss.mm. **(art. 5 CTS lett. a);**
- b.** interventi e prestazioni sanitarie **(art. 5 CTS lett. b);**
- c.** prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001, pubblicato nella

G.U. n. 129/2001 e ss.mm. (*art. 5 CTS lett. c*);

- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art. 5 CTS lett. d*);

L'Associazione E.T.S. può inoltre:

- a) Sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità; istituire centri di orientamento e formazione al lavoro per persone con disabilità, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi quartieri, centri del "Dopo di noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata
- b) Istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro, anche indiretto
- c) Istituire corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone con disabilità per favorirli nel campo dell'educazione continua in medicina verso figure professionali operanti all'interno dell'Associazione (medici, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti della riabilitazione, educatori professionali e comunque per tutte le professioni afferenti all'area sanitaria)
- d) Instaurare ed intensificare i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali, regionali, con gli Enti locali e centri pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie
- e) Promuovere e sollecitare ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dare alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un'adeguata comprensione e gestione della situazione
- f) Istituire centri ricerca e svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili
- g) Prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario
- h) Promuovere l'istituzione e gestire centri e servizi di riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con enti pubblici con S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento
- i) Mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano
- j) Svolgere senza scopo di lucro ogni attività utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compreso la gestione di scuole di specializzazione e ogni altra scuola, corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati
- k) L'associazione ETS, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del

Codice del Terzo Settore rappresentando distintamente nel bilancio di cui all'articolo 13 del D.Lgs 117/17 le attività indicate dall'articolo 6 rispetto a quelle indicate all'articolo 5

- l) L'Associazione ETS, può esercitare, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
- m) L'associazione ETS potrà accordarsi e consorziarsi con altri Enti o Associazioni, per svolgere in comune in tutto o in parte le proprie attività

ART. 5 – Patrimonio sociale

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'associazione ETS ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale e giuridica.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito da nominale Euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/sessantanove), vincolati sul libretto di deposito di risparmio, e/o investiti in titoli di stato.

I proventi di tale patrimonio, le quote sociali, eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici o privati, ogni altra entrata e gli avanzi di gestione sono destinati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali al fine dell'esclusivo perseguimento di attività civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nei casi previsti espressamente dall'articolo 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.

L'associazione mantiene nei rapporti con L'AIAS RETE ASSOCIATIVA e con le sue articolazioni (Comitati regionali , altre sezioni) , la piena autonomia patrimoniale , contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 4

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale RETE ASSOCIATIVA per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 6 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA una percentuale delle quote associative rimosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art.7 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che accettino lo Statuto dell'associazione. L'associazione non impone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore, aziende o enti commerciali. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato. La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell'AIAS RETE ASSOCIATIVA, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza, la dichiarazione di non essere dipendente e di non avere in corso rapporti di collaborazione retribuiti non occasionali. La domanda sarà accolta da un comitato appositamente costituito all'interno dello stesso consiglio direttivo, il quale valuterà la richiesta e accertate le cause di incompatibilità accoglierà o rigetterà la domanda. L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e il nominativo annotato nel libro degli associati, a cura dell'organo amministrativo. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

I minori di anni 18 possono conseguire la qualifica di socio ordinario, e possono aderire al Gruppo Giovanile se costituito. Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di parola ma il diritto di voto dovrà essere attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale

Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare all'assemblea con diritto di voto se in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.lgs 117/17
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- c) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- d) Prendere visione dei bilanci, delle relazioni, esaminare i libri sociali, previa autorizzazione rilasciata dal consiglio direttivo con un preavviso di almeno 20 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS RETE ASSOCIATIVA
- b) Versare la quota associativa non trasferibile, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'AIAS Nazionale RETE ASSOCIATIVA. La sezione verserà alla sede centrale e al comitato regionale, se costituito, la percentuale delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale.

ART. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

-recesso

-per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno

-per espulsione

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto
- b) Arrechino danno materiale o morale all'associazione in qualunque modo
- c) Versino in stato di incompatibilità
- d) Siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti per loro natura incompatibili con le finalità associative o con le attività svolte dall'Associazione. Il socio viene sospeso

cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni. I provvedimenti di sospensione o di espulsione sono adottati dal consiglio direttivo della sezione. Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'associazione. Tali provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre i 30gg dalla data di deliberazione. Contro di essi l'associato può proporre appello alla prima convocazione di assemblea utile.

ART. 9 –Incompatibilità

I dipendenti della sezione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale dell'AIAS RETE ASSOCIATIVA a pena di inefficacia ed invalidità della delibera. Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

ART. 10 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, e l'organo di controllo se ne ricorrono i presupposti.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio, sono gratuite e non possono dar luogo all'attribuzione di compensi di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione.

In deroga al comma 2 dell'articolo 11 posto che l'associazione ETS è un ente gestore di servizi ed attività, si prevede la corresponsione a favore del Presidente di un emolumento individuale annuale, proporzionale all'attività effettivamente prestata e comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) a quelli in enti che operano nei medesimo o analoghi settori e condizioni e in ogni caso non superiore ai limiti previsti dall'articolo 8 Lettera a) del D.Lgs 117/17. La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci con un'apposita deliberazione da inviarsi al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. - RETE ASSOCIATIVA affinché esprima un parere non vincolante sulla conformità alle norme e allo spirito nazionale.

ART. 12 – Assemblea ordinaria/straordinaria

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano

dell'associazione stessa. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del Dlgs 117/17. L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) Elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- b) Nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea nazionale AIAS RETE ASSOCIATIVA
- c) Approva il bilancio di esercizio, la relazione di missione, l'eventuale bilancio sociale nonché il compenso da corrispondere al presidente per l'esercizio precedente
- d) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale
- e) Delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ed esposti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- b) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 soci ove il numero dei soci sia superiore a 500. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche. Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto. L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo fisico o elettronico risultante dal libro dei soci dell'associazione e sarà comunque esposta nell'albo dell'associazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. La copia del bilancio d'esercizio e la relazione di missione saranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei 7 giorni precedenti l'assemblea ed ogni associato previa richiesta scritta potrà prenderne visione. L'assemblea ordinaria è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega, sia in prima che seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie per la trasformazione, fusione o scissione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega. In

seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente. I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso. Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

1. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. Revoca da parte dell'Assemblea
3. Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto
4. Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- b) Gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea
- c) Nominare il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione
- d) Redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- e) Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- f) Amministrare i beni dell'associazione ed autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli
- g) Delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o commissioni appositamente nominate
- h) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- i) Provvedere per ogni altra necessità dell'associazione
- j) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- k) Nominare il proprio rappresentante scelto tra tutti i soci maggiorenni, in seno al Comitato Regionale AIAS Lombardia
- l) Elaborare il regolamento necessario per le modalità procedurali che disciplinano l'elezione degli organi sociali e dei delegati all'assemblea nazionale
- m) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione per la costituzione del gruppo giovanile nonché al funzionamento di comitati e commissioni eventualmente nominati

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica. Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa. Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima assemblea utile che dovrà provvedere alla nomina del nuovo consigliere. A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono la Giunta Esecutiva che rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione, cui compete l'attuazione concreta delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché l'espletamento dei compiti dallo stesso demandati. Nei casi di urgenza la Giunta Esecutiva esercita i poteri del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione.

I provvedimenti assunti dalla Giunta Esecutiva con i poteri del Consiglio Direttivo devono essere sottoposti alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

ART. 14 – Presidente

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il presidente convoca l'assemblea, convoca e presiede il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Predispone la relazione annuale al bilancio consuntivo. Il Presidente dispone altresì, secondo le direttive del Consiglio Direttivo delle somme dell'associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

La carica di Presidente si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) Revoca da parte dell'assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- c) Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello statuto
- d) Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste

ART. 15 – Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 – Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio direttivo. Il

segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere, controlla il registro delle entrate e delle uscite, cura il tesseramento dei soci tenendo aggiornato il registro; è custode del patrimonio dell'associazione, esige le rendite, le quote, le obbligazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le Veci, predispone la sua relazione per il bilancio annuale consuntivo.

ART. 18 – Organo di controllo e di Revisione

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo Settore, ove presente, può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti. Esso nomina al suo interno un presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nel libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D.L. 231/2001
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento
- c) Esercitare il controllo contabile
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/17 e predisporre la relazione
- f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- g) Nei casi previsti dall'articolo 31 comma 1 del D.lgs 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti purchè iscritto nell'apposito albo dei revisori dei conti
- h) L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 117/17, può essere formato da un unico componente, da una società di revisione, viene eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione completa dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico

prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione esclusa la carica di organo di controllo.

ART. 19 – Libri dell'associazione

L'associazione oltre alle scritture previste negli articoli 13 e 14 del D.LGS 117/17 deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione
- d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo e libro delle adunanze dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della nomina.

ART. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 – Bilancio di esercizio

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs 117/2017.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del Dlgs 117/17.

ART. 22 – Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla

destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Dlgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS, preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS RETE ASSOCIATIVA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs 117/17.

ART. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS RETE ASSOCIATIVA, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'autorizzazione UE sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo Settore o fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. e dall'autorizzazione sui nuovi regimi fiscali secondo le previsioni di cui agli articoli 101 comma 2 e 104 comma 2 del D.Lgs 117/17.

